

TI_GERICHTE 52.1996.41 vom 4. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.41

FR: TI_GERICHTE 52.1996.41 du 4 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1996.41 del 4 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

m dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR per la zona R3, né la distanza minima prescritta dall'art. 38 cifra 2 NAPR a tutela del sovrastante punto panoramico. Si tratta quindi di un edificio esistente in contrasto con le distanze dal confine entrate in vigore dopo la sua costruzione. 3.1. Per quel che attiene all'inosservanza della distanza minima dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR, è sufficiente rilevare che l'intervento può comunque essere autorizzato in base alla facilitazione prevista dall'art. 17 NAPR per la sopraelevazione di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore del PR 1979. La posa del tetto a falde e la formazione dell'autorimessa non comportano infatti alcun sorpasso dell'indice di sfruttamento e dell'altezza. Verso valle e sui lati, l'altezza rimane infatti immutata. Sul lato verso monte, la copertura dei posteggi determina invero un innalzamento della costruzione, ma l'altezza rimane comunque contenuta nel limite di m 10,50 prescritto dall'art. 25 cifra 1 NAPR per la zona R3. 3.2. Per quanto concerne il mancato rispetto del canale di vista connesso al punto panoramico definito sulla strada che passa a monte dell'edificio, l'agevolazione prevista dall'art. 17 NAPR non soccorre invece il ricorrente, poiché la distanza dal confine imposta dall'art. 38 cifra 2 NAPR per formare i cosiddetti canali di vista non rientra nel novero delle distanze da confine che giustificano il rilascio di autorizzazioni in deroga per sopraelevazioni sino a 3 m. Né il municipio, né l'insorgente sostengono invero che l'art. 17 NAPR si applichi anche in caso di inosservanza delle distanze da confine che l'art. 38 cifra 2 NAPR pone a tutela dei punti panoramici di seconda categoria. Occorre quindi verificare se la licenza possa nondimeno essere accordata in base alla facilitazione prevista dall'art. 39 RLE per "trasformazioni più importanti" di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo il 1979. Facilitazione, questa, che può essere accordata soltanto se l'intervento, pur eccedendo i limiti di un semplice lavoro di riparazione o di manutenzione, non costituisce una trasformazione sostanziale e solo se il contrasto con il diritto posteriore appare irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico e di quello dei vicini. Ora, è pacifico che l'intervento in contestazione non rientra nel novero dei lavori di manutenzione e di riparazione ammessi dall'art. 39 RLE. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario. Evidente è pure che non si tratta di un lavoro di trasformazione sostanziale, comunque vietato all'art. 39 RLE. La modifica della costruzione esistente indotta dalla posa di un tetto a falde e dalla formazione di un'autorimessa coperta non è particolarmente significativa. Anche se percettibile, l'aumento della volumetria non altera in misura significativa l'aspetto esterno della costruzione. Considerata la natura relativamente indeterminata del concetto di trasformazione sostanziale, si può quindi ammettere che le

modifiche in contestazione non sovvertono l'identità della costruzione preesistente. In quanto non sostanziale, l'intervento può quindi essere configurato alla stregua di una "trasformazione più importante" a sensi dell'art. 39 RLE. Individuata la qualifica attribuibile all'intervento, rimane ancora da verificare se il contrasto dell'edificio esistente col nuovo diritto sia tale da ostare al rilascio della licenza in quanto lesivo dell'interesse pubblico o di quello del vicino. La questione va risolta negativamente. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la difformità è in effetti irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico. La compromissione del canale di vista conseguente alla minor distanza della costruzione dal confine è comunque di scarso rilievo. Tanto più ove si consideri che il difetto è in parte compensato dalla maggior distanza dal confine della costruzione esistente sul fondo contermini. Insignificante, per non dire inesistente, è d'altra parte il pregiudizio derivante alla costruzione della ricorrente, che situata ad una quota superiore a quella dello stabile del ricorrente non subisce alcuna menomazione della vista sul golfo di _____. 4. Ferme queste premesse, la decisione governativa impugnata va quindi annullata, siccome lesiva dell'art. 39 RLE. Il ricorso va di conseguenza accolto, ripristinando la licenza edilizia rilasciata dal municipio di _____ all'insorgente. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 17, 38 NAPR di _____; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 16 gennaio 1996 del Consiglio di Stato (n. 169) è annullata; 1.2. la licenza edilizia 14 settembre 1995 rilasciata dal municipio di _____ al ricorrente è confermata. 2. La tassa e le spese di fr. 900.-- sono a carico della resistente che rifonderà fr. 1'600.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.